



Prot. 127505 /RU

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone l'inserimento dei commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il comma 5-*quinquies* dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza, consente di ricorrere al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e prevede che tale fondo debba essere reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il comma 5-*quinquies* dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che prevede, altresì, che la misura dell'aumento, che non può comunque essere superiore a cinque centesimi al litro, deve essere stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane;

Visto l'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579/RU, del 28 giugno 2011, adottata ai sensi del comma 5-*quinquies* dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale sono stati disposti incrementi

dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante pari ad Euro 40,00 per mille litri di prodotto;

Vista la nota prot. n. 3/12429/UCL, del 28 ottobre 2011, dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze con cui è stato trasmesso l'estratto del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 28.10.2011, nella quale, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, è stato previsto un prelevamento dal fondo di cui all'art. 28 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo di 65 milioni di Euro;

Considerato che nella medesima seduta del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 è stato, altresì, deciso di reintegrare il fondo previsto dall'art. 28 della legge del 31.12.2009, n. 196 per un importo pari a 65 milioni di Euro mediante un incremento, fino alla fine del corrente anno, dell'accisa sui carburanti ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata la necessità di procedere all'incremento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di Euro 8,90 per mille litri di prodotto;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alle benzine e al gasolio usato come carburante, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2011, sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

- benzina e benzina con piombo: Euro 622,10 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 481,10 per mille litri.

2. In base all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,

e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Articolo 2

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it.

Roma 28 ottobre 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Giuseppe Peleggi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)